



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 65 del 22/12/2016

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.

L'anno **2016**, addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **14:00**, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. **RASERA BERNA FRANCESCO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **Comel Guido, Da Re Fabio**.

Alla votazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Presente	DE BONA CRISTINA	Assente
BALCON CELESTE	Presente	DE COL ERMANO	Presente
BETTIOL CLAUDIA	Assente	DE MOLINER ROBERTO	Presente
BORTOLUZZI IDA	Presente	GHIRARDINI LORENA	Assente
BRISTOT FABIO	Presente	LANARI ANDREA	Assente
BURIGO BARBARA	Presente	LECIS PIERENRICO	Presente
BURIGO PATRIZIA	Presente	MARCHESE SERGIO	Assente
BUTTIGNON SIMONETTA	Assente	MASUT FRANCESCO	Presente
CASAGRANDE EMILIANO	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Presente
CERVO ANDREA	Presente	PRADE ANTONIO	Presente
CIBIEN FILIPPO	Presente	PURPORA MARCO	Presente
CIBIEN WALTER	Presente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	SERAFINI SILVANO	Presente
COMEL GUIDO	Presente	VISALLI IRMA	Presente
COSTA MIRCO	Presente	ZOLEO MARIA CRISTINA	Assente
DA RE FABIO	Presente		
DAL FARRA ORLANDO	Presente		
DE BIASI FRANCESCA	Presente		

Totale presenti: **26** Totale assenti: **7**.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **TEDESCO ALFONSINA**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con DL del 28/09/1998 n. 360 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1, comma 142 e seguenti della Legge 27/12/2006 n. 296, prevede per i Comuni l'adozione di apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, per la disciplina dell'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;
- l'art. 1 comma 11 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148, ha eliminato la sospensione degli aumenti prevista dall'art. 1 comma 7 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito nella Legge 24/07/2008 n. 126, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e secondo il principio della progressività come da Legge di stabilità dall'art. 13, comma 16 del Decreto 201/2011;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, prevede che: *“il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”*;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, prevede che: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro;

Considerato che si ritiene di confermare anche per il bilancio 2017/2019 e successivi, salvo diversa deliberazione approvata nei termini di legge, il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione consiliare 30/06/2014 n. 23;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 31/01/2007 n. 6, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;
- la deliberazione del Consiglio comunale 31/05/2013 n. 25, che confermava l'addizionale IRPEF allo 0,73% per il triennio 2013/2014/2015;
- la delibera del Consiglio Comunale 30/06/2014 n. 23, con la quale è stato modificato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef introducendo dal 01/01/2014 aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito e una soglia di esenzione;
- il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di:

- confermare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione consiliare 30/06/2014 n. 23, nelle misure sotto riportate;
- l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef, prevista dall'art. 1 del D.Lgs 360/1998 è stabilita per scaglioni di reddito in:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota Addizionale comunale Irpef
Da 0 a 15.000 euro	0,72%
Da 15.000 a 28.000 euro	0,73%
Da 28.000 a 55.000 euro	0,78%
Da 55.000 a 75.000 euro	0,79%
Oltre 75.000 euro	0,80%

- le aliquote sopra riportate si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo diversa deliberazione adottata nei termini di legge;
- l'addizionale comunale all'Irpef di cui sopra non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 10.000,00;
- se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 10.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote sopra indicate al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;
- l'esenzione si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo diversa deliberazione adottata nei termini di legge;

Richiamato l'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ed Umane, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 26

previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Comel Guido, Pingitore Francesco)

votanti: n. 21

con voti favorevoli: n. 20

contrari: n. 1 (Prade Antonio)

non votanti: n. 3 (Balcon Celeste, Serafini Silvano, Da Re Fabio),

DELIBERA

1. **di confermare** il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione consiliare 30/06/2014 n. 23, nelle misure sotto riportate:

- aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef, prevista dall'art. 1 del D.Lgs 360/1998 è stabilita per scaglioni di reddito in:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota Addizionale comunale Irpef
Da 0 a 15.000 euro	0,72%
Da 15.000 a 28.000 euro	0,73%
Da 28.000 a 55.000 euro	0,78%
Da 55.000 a 75.000 euro	0,79%
Oltre 75.000 euro	0,80%;

- le aliquote sopra riportate si intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo diversa deliberazione adottata nei termini di legge;

- l'addizionale comunale all'irpef di cui sopra non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 10.000,00;

- se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 10.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote sopra indicate al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;

- l'esenzione si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo diversa deliberazione adottata nei termini di legge;

2. **di dare comunicazione** del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214;

3. **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito internet del comune ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;

4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 26

previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Comel Guido, Pingitore Francesco)

votanti: n. 21

con voti favorevoli: n. 20

contrari: n. 1 (Prade Antonio).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
avv. RASERA BERNA FRANCESCO



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 2223/2016 ad oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, li 30/11/2016

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 2223/2016 ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Belluno, li 01/12/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale**



COMUNE DI BELLUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE

D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Telematico della deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 22/12/2016 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 02/01/2017

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale